

TRIBUNALE DI CAGLIARI

Sezione procedure concorsuali

Il Giudice

nella persona del dott. Gaetano Savona;

visto il ricorso ex art. 74, d.lgs. 14 del 2019, depositato il 27.03.2026 da:

Carlo Galici, c.f. GLCCRL83S22B354L, assistito dal dott. Luciano Pirastru, in qualità di organismo di composizione della crisi e dall'avv. Ludovica Bonetti, volto all'ammissione alla procedura di **concordato minore ex artt. 74 e ss., d.lgs. 14 del 2019**;

letti gli atti;

ha emesso il seguente

DECRETO

Con ricorso del 27.03.2026 Carlo Galici ha domandato di essere ammesso alla procedura di concordato minore ai sensi degli artt. 74 e ss., d.lgs. 14 del 2019.

Letto il ricorso, il Tribunale, con decreto del 16.04.2026, ha invitato le parti a prendere posizione: **1)** sulle esatte cause dell'indebitamento, considerato che nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione, dall'anno 2017 e fino al 2019, pertanto, in un periodo antecedente alla situazione di crisi, aveva già maturato un debito pari a circa 160.000 euro (su complessivi euro 192.000 circa; **2)** su quanto dichiarato e riportato nella relazione dall'O.C.C. in ordine al valore di acquisto dell'automobile Dacia Duster targata GB591TW indicato in € 14.875,10, atteso che nel contratto con la Mobilize Financial Services (depositato nel ricorso) risulta un prezzo d'acquisto diverso pari a € 18.700 e un finanziamento concesso di € 15.000, al netto dell'anticipo versato dal Galici di € 3.700; **3)** se il mutuo ipotecario è in regolare ammortamento; **4)** sull'entità della rata del mutuo, atteso che nel ricorso per separazione è stato dichiarato che la stessa è pari a € 280,00 mensili, da suddividere "in parti uguali fra i coniugi"; **5)** sulle ragioni per le quali nella sezione del piano relativa ai beni mobili posseduti dal ricorrente non è stato dato atto dell'acquisto dell'automobile Turismo 1.4 Turbo T-jet 165 cv, come risulta dall'estratto conto del contratto di finanziamento con la FCA Bank (depositato nel ricorso) né è stato precisato se l'autovettura Citroen C5 Aircross, FY531JC sia ancora in possesso del Galici; **6)** sulle cause dei debiti contratti nei confronti di Cerved Credit per Banca Psa, Compass Spa, Unicredit, Medio Credito Centrale e Service Credit Spa per Banca Psa.

Con memoria integrativa tempestivamente depositata, il ricorrente e l'O.C.C. hanno precisato quanto richiesto dal Giudice, allegando i documenti all'uopo necessari.

Sotto il profilo passivo Carlo Galici ha esposto di aver maturato un debito complessivo pari a € 380.849,24 di cui **a)** € 192.533,42 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione, **b)** € 98.199,08 a titolo di mutuo ipotecario nei confronti di Mediolanum, **c)** € 11.682,53 nei confronti della dipendente Marcella Galici, **d)** € 3.031,00 a saldo nei confronti di Service Credit (Banca PSA), **e)** € 19.488,00 nei confronti di Cerved Credit (Banca Spa), **f)** € 200,00 nei confronti di Compass S.p.a., **g)** € 26.144,59 nei confronti di Unicredit e Medio Credito, **h)** € 14.774,50 a saldo nei confronti di FCA Bank per l'acquisto dell'automobile Turismo 1.4 Turbo T-jet 165 cv, **i)** € 10.449,00 a saldo nei confronti di Mobilize Financial Service per l'acquisto dell'automobile Duster Prestige 4x2 1.5 blue dCi 115 cv targata GB591TW, **l)** € 4.347,12 per spese di procedura a favore dell'O.C.C. e dell'avvocato.

Il ricorrente ha, altresì, esposto di essere imprenditore minore perché titolare di una ditta esercente attività di impresa nell'ambito delle agenzie di viaggi on line che non supera i limiti dimensionali previsti dall'art. 2, comma 1, lett. c), del C.C.I.I. e di trovarsi attualmente in stato di sovraindebitamento, come definito dall'art. 2, comma 1, lett. c) CCII.

Le cause dell'indebitamento sono state attribuite, da un lato, alla crisi del settore commerciale dovuta alla pandemia da Covid nel 2020 e, dall'altro, a ragioni personali rinvenibili nella separazione avvenuta nel 2020, con ciò che ne consegue in termini di spese di locazione per la nuova abitazione, assegno di mantenimento pari a € 500,00 in favore della figlia, nonché il pagamento di metà della rata del mutuo ipotecario, contestualmente al nuovo matrimonio contratto dal ricorrente.

Sotto il profilo attivo, il ricorrente ha esposto di essere proprietario di quattro immobili posseduti tutti in quota parte, i primi tre, a Cagliari, derivanti da quote (3/18) in successione per la morte del padre, possedute per il 75% dalla madre, che attualmente vi abita insieme alle due sorelle e altri familiari; l'immobile di Sordiana, invece, è l'abitazione dalla ex moglie, che vi abita vie con la figlia minorenni, di anni 10. Per quanto riguarda i beni mobili, il debitore ha dichiarato di aver acquistato in data 13/10/2020 una autovettura Dacia Duster targata GB591TW successivamente rivenduta in data 03/03/2021, il valore di acquisto risulta pari ad € 14.875,10 mentre il valore della vendita è dichiarato € 15.800,00; acquistava contestualmente una Ford Cmax usata targata EP889ST, rivenduta a novembre 2022 ad € 4.500,00, e comprava una Citroen Sara Picasso targa FP885YP, reimmatricolata in Italia 11/06/2018, anno di prima immatricolazione 2007, valore commerciale circa € 1.000,00.

Unitamente al ricorso e alla proposta, il ricorrente ha prodotto relazione dell'organismo di composizione della crisi, che, all'esito dell'esame della documentazione fornita dal debitore e reperita autonomamente, ha dato atto di aver verificato nella maniera più compiuta possibile quanto richiesto

dalla normativa in merito alla valutazione della completezza e della attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Ciò posto, Carlo Galici ha proposto di destinare ai creditori, distinti per classi, la somma di € 600,00 al mese, in 48 mesi, per complessivi € 28.810,50, a favore del passivo prededucibile (O.C.C. al 100%), privilegiato (avvocato al 100%, Marcella Galici e AER al 13%), e chirografario (tutti al 5,7 %) e al netto del mutuo ipotecario che, invece, verrà soddisfatto completamente.

Il Gestore ha valutato l'alternativa liquidatoria non soddisfacente per i creditori, rispetto al concordato minore in continuità, atteso che il ricorrente è proprietario di quote pari all'11% di tre immobili siti nel Comune di Cagliari, derivanti da successione ereditaria, nei quali abitano la madre ed altri familiari e del 50 % di un immobile sito a Serdiana, attualmente abitato dalla ex coniuge e dalla figlia minore, in virtù di provvedimento di assegnazione regolarmente trascritto. Sul punto, l'O.C.C. ha rilevato che *“Per quanto riguarda gli immobili siti nel Comune di Cagliari, si tratta di beni immobili derivanti da successione nei quali abitano la mamma ed altri familiari. Pertanto, in un'ottica liquidatoria, sono prive di appetibilità per il mercato, trattandosi di quote di minoranza in immobili occupati. La vendita forzata richiederebbe preventivamente un processo di divisione lungo ed oneroso. Per quanto riguarda l'immobile di Serdiana è in comproprietà con la ex moglie ed è utilizzato per abitazione della stessa e della figlia. Lo stesso immobile è gravato da provvedimento di assegnazione della casa coniugale in favore della ex coniuge, in quanto collocataria della figlia minore, tale vincolo, regolarmente trascritto e opponibile ai terzi, rende la quota del debitore virtualmente invendibile, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della prole. Pertanto, la messa a disposizione di finanza futura, derivante dalla continuazione dell'attività imprenditoriale, attraverso il presente piano garantisce ai creditori un soddisfacimento certo e immediato, altrimenti irrealizzabile attraverso la liquidazione dei beni.”*

Il reddito disponibile, al netto delle spese mensili per il sostentamento del nucleo familiare, che sono state indicate in € 2.485,00, è variabile. L'O.C.C. ha esposto che *“La somma che il signor Galici propone di destinare ai creditori è di € 600,00 mensili, in quanto il signor Galici deve anche sostenere i costi conseguenti alla prosecuzione dell'attività di impresa e sua unica fonte di reddito; i redditi non sono costanti e dipendono dai mesi, ciò permette di prevedere un impegno mensile di circa € 600,00 per il pagamento dei debiti privilegiati e chirografari, oltre alle somme dovute per il mutuo e i compensi OCC e Advisor”*.

Il Gestore ha dedotto che, in ordine alla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, *“la messa a disposizione di finanza futura, derivante dalla continuazione dell'attività imprenditoriale, attraverso il presente piano garantisce ai creditori un soddisfacimento certo e immediato, altrimenti irrealizzabile attraverso la liquidazione dei beni”*.

Ai sensi dell'art. 74, d.lgs. 14 del 2019 “1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale. 2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. 3. La proposta di concordato minore ha contenuto libero, indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi. La formazione delle classi è obbligatoria per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi. 4. Per quanto non previsto dalla presente sezione, si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo in quanto compatibili”.

Per quanto esposto sopra, risultano soddisfatti i requisiti per l'accesso alla procedura di concordato minore previsti dall'art. 74 testé citato.

Ai sensi dell'art. 75, d.lgs. 14 del 2019 “1. Il debitore deve allegare alla domanda: a) il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto minor durata; b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria; c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute. L'elenco deve contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti; d) gli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni; e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa. 2. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. 3. Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'OCC attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori”.

Ai sensi dell'art. 72, comma II, d.lgs. 14 del 2019 “2. *Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria; e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura; f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori; g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta*”.

La documentazione prodotta dal ricorrente ed esaminata dall'organismo di composizione della crisi, sostanzialmente soddisfa il disposto dell'art. 75, d.lgs. 14 del 2019, e la relazione dell'O.C.C. risulta coerente con il disposto dell'art. 76, d.lgs. 14 del 2019.

Sussistono, pertanto, i presupposti per l'apertura della procedura di concordato minore di Carlo Galici.

P.Q.M.

visti gli artt. 74, 75, 76 e 78, d.lgs. 14 del 2019;

dichiara

aperta la procedura di concordato minore di **Carlo Galici**, c.f. GLCCRL83S22B354L;

dispone

la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del Tribunale intestato o del Ministero della Giustizia;

assegna

ai creditori il termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento, per far pervenire all'O.C.C., a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005), la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

avverte

i creditori che, ai sensi dell'art. 79, comma III, d.lgs. 14 del 2019 “*In mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata trasmessa*”;

avverte

i creditori che, nella comunicazione di cui all'art. 78, comma II, lettera c (dichiarazione di adesione o mancata adesione), devono indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio di recapito certificato qualificato a cui ricevere tutte le comunicazioni e che, in mancanza, i provvedimenti saranno comunicati mediante deposito in cancelleria;

avverte

che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del Giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto;

dispone

che, decorso il termine assegnato ai creditori per la comunicazione di adesione o mancata adesione, l'organismo di composizione della crisi depositi relazione sull'esito della procedura di adesione, indicando se siano state raggiunte le maggioranze di legge (precisando che il silenzio equivale ad adesione), allegando la documentazione inerente alla comunicazione ai creditori e le comunicazioni ricevute dagli stessi;

dispone

che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa e che, per lo stesso periodo, non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente e all'organismo di composizione della crisi.

Cagliari, 14 luglio 2026

Il Giudice

dott. Gaetano Savona